

Tribunale di Mantova, 16 settembre 2010 – Pres. Nora – Est. De Simone.

**Concordato preventivo – Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati – Offerta di pagamento degli interessi – Ammissione al voto per la parte non soddisfatta del credito – Quantificazione della parte residua del credito – Differenza tra il tasso bancario e l'interesse legale.**

*Debbono essere qualificati come creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, ai sensi dell'art. 177, comma 2, legge fallimentare, quei creditori muniti di diritto di prelazione per i quali la proposta di concordato preventivo preveda il pagamento integrale ma notevolmente dilazionato del credito e ciò nonostante venga loro offerto, per il periodo della dilazione, il pagamento degli interessi nella misura legale. La parte residua del credito per la quale detti creditori debbono essere ammessi al voto può essere determinata quantificando equitativamente il danno causato dal ritardato pagamento nella differenza tra il tasso di interesse applicato dal sistema bancario in ipotesi di ricorso al credito e l'interesse legale che sarà corrisposto alla luce della proposta. (fb) (riproduzione riservata)*

# IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)

esaminata la proposta di concordato preventivo depositata il 19.5.2010 dalla società I. C. B. di B. V. & C. S.n.c.,

visto il provvedimento collegiale del 3.6.2010 con cui è dichiarata aperta la procedura, preso atto che il debitore ha modificato più volte la proposta originaria con memoria del 1.6.2010 e del 16.8.2010, e da ultimo ha ulteriormente apportato definitive modifiche alla proposta concordataria in data odierna, in sede di adunanza, portando a dieci le classi di creditori, e quindi il Tribunale è chiamato a pronunciarsi nuovamente, a mente dell'art.163 I co. L.F., con riguardo alla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, valutato che nella proposta da ultimo formulata è prevista la suddivisione dei creditori concorsuali in dieci classi con previsione di trattamenti differenziati:

Classe 1 – creditori privilegiati garantiti da ipoteca con soddisfazione nella percentuale del 100%, con pagamenti rateali nel 2011 e nel 2017,

Classe 2 – lavoratori dipendenti, titolari di crediti assistiti da privilegio ex art.2751 bis n.1 c.c. con soddisfazione nella percentuale del 100%, con pagamenti rateali dal 2011 al 2013,

Classe 3 – lavoratori autonomi per crediti assistiti da privilegio ex art.2751 bis. n.2) c.c., con soddisfazione nella percentuale del 90%, con pagamenti rateali dal 2011 al 2013;

Classe 4 – creditori rappresentati da imprese agricole e artigiane, con soddisfazione nella percentuale del 20%, con pagamenti rateali dal 2011 al 2015;

Classe 5 – concessionario della riscossione, con soddisfazione nella percentuale del 20%, con pagamenti rateali dal 2011 al 2015;

Classe 6 – creditori rappresentati da società cooperative di raccolta latte, con soddisfazione nella percentuale dell' 11%, con pagamenti rateali dal 2011 al 2015;

Classe 7 – creditori chirografi rappresentati da altri fornitori di beni e servizi, con soddisfazione nella percentuale dell'11%, con pagamenti rateali dal 2011 al 2015;

Classe 8 – lavoratori autonomi per crediti non assistiti da privilegio (iva, cpa, spese anticipate), con soddisfazione nella percentuale dell'11%, con pagamenti rateali dal 2011 al 2015;

Classe 9 – creditori chirografari rappresentati da istituti di credito ed altri finanziatori, con soddisfazione nella percentuale del 10%, con pagamenti rateali dal 2011 al 2015;

Classe 10 – creditori chirografari rappresentati da soggetti garantiti da garanzie di terzi, con soddisfazione nella percentuale del 9%, con pagamenti rateali dal 2011 al 2015;

osservato che la proposta prevede, ai sensi del II comma dell'art.160 l.f., che i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente - inseriti nelle classi 3), 4), 5) e 6) - siano soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione

preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore attribuito ai beni sui quali sussistono le cause di prelazione nella relazione del dott. G., professionista in possesso dei requisiti di legge;

considerato che questo Collegio ritiene che anche i creditori delle classi 1) e 2) debbano essere qualificati come creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, atteso che, quand'anche la proposta preveda per i medesimi il pagamento al 100% del capitale e la corresponsione degli interessi è previsto per l'adempimento una notevole dilazione;

ritenuto, sul punto, che il pagamento eseguito ad anni di distanza dalla formulazione della proposta concordataria non sia assimilabile al pagamento immediato o effettuato entro una minima dilazione, privando il creditore per un lungo tempo della disponibilità delle somme dovute, e pertanto appare corretta la collocazione di detti creditori in specifiche classi, come previsto per tutti gli altri creditori pagati parzialmente,

valutato che - qualificati i creditori delle classi 1) e 2) come non soddisfatti integralmente - gli stessi dovranno essere ammessi al voto nel rispetto della previsione dell'art.177 comma III l.f.,

osservato che "la parte residua del credito" in ordine alla quale i creditori indicati dovranno essere ammessi a votare può essere determinata tenuto conto del danno che ai creditori privilegiati pagati al 100% oltre interessi deriva dalla mancata disponibilità immediata delle somme,

### **IL CASO.it**

ritenuto che il danno da ritardato pagamento possa essere quantificato in via equitativa nella misura del 5% annuo, tenuto conto della differenza tra il possibile tasso di interesse che potrebbe essere applicato dal sistema bancario in ipotesi di ricorso al credito nei prossimi anni e l'interesse legale che verrà corrisposto dalla procedura,

considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi può trovare ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui può ritenersi accertato che anche nell'ultima modificazione della proposta sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art.160 lett. c) L.F.,

ritenuto che il trattamento stabilito per ciascuna classe non alteri l'ordine delle cause legittime di prelazione;

visto l' art.163 I co. L.F.;

p.t.m.

accerta che nella proposta di concordato preventivo di I. C. B. di B. V. & C. S.n.c., come modificata il 16.9.2010, sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art.160 lett. c) l.f..

Manda al commissario giudiziale affinché predisponga nuova comunicazione per i creditori in cui sia rappresentata la modificazione della proposta e l'ammissione al voto dei creditori di cui alle classi 1) e 2), con la specificazione che essendo questi creditori valutati dal tribunale come non soddisfatti integralmente per essi non opera la previsione dell'art.177 II co. l.f. e quindi il voto che vorranno esprimere non importerà rinuncia in tutto o in parte alla prelazione.

Manda al commissario giudiziale perché allegghi alla nuova comunicazione ai creditori una nuova scheda di voto con riferimento chiaro alla proposta concordataria del 16.9.2010.

Onera il proponente della comunicazione sopraindicata, predisposta dal commissario giudiziale, ai creditori entro il 15.10.2010.

Si comunichi al proponente ed al commissario giudiziale.

Mantova, li 16 settembre 2010